

Coord. Nazionale
Penitenziari

Prot. n. 1132

All. 05

11.10.2003

**Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
e della Formazione**

**Provveditorato Regionale
Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria
MILANO**

**e p.c. Direzione Casa Reclusione
MILANO OPERA**

OGGETTO: retribuzione indennità art.9 DPR 254/99 -

In data 11/10/2003 il coordinamento UIL presso la casa reclusione di Milano Opera (allegato n.1 e 2) ha chiesto al Direttore dell'istituto la retribuzione dell'indennità indicata in oggetto a favore del personale che presta servizio in qualità di autista Direttore e per coloro che prestano servizio presso l'ufficio comando.

Il Direttore dell'istituto con nota n.1081 del 18/10/2003 (allegato n.3) ha risposto che, per quanto riguarda la mancata retribuzione dell'indennità, si attiene alle disposizioni contenute nella lettera circolare n.26424/1.1 del 13/9/1999.

La questione già in passato è stata oggetto di quesito da parte di questo coordinamento (allegato n.4) cui codesto ufficio ha risposto (allegato n.5) riportando ciò che indica la circolare citata, sottintendendo, questa almeno è la nostra interpretazione, il diritto all'indennità da parte del personale indicato.

Premesso quanto sopra, a quanto pare, la questione merita un'ulteriore intervento e uno specifico chiarimento da parte di codesto ufficio.

In sostanza si chiede di voler comunicare chiaramente (SI o NO) se il personale impiegato quale autista del Direttore espleta "attività di tutela e/o scorta, compreso l'autista, quando l'attività sia svolta in virtù di un formale dispositivo emesso dalla competente autorità" e se il personale che espleta servizio presso l'ufficio comando, in ambiente all'interno dei padiglioni detentivi e a contatto con i detenuti per lo svolgimento dei compiti demandati dalle normative vigenti (secondo noi assimilabili all'ufficio matricola), espleta servizio "presso gli uffici, i locali e gli ambienti, ubicati all'interno dei padiglioni, delle sezioni o dei reparti detentivi" **e quindi abbiano diritto a percepire la predetta indennità.**

In attesa di cortese urgente riscontro colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

**Il Segretario Nazionale
Angelo Urso**

U.I.L. *Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione*

Penitenziari

Coordinamento Provinciale MilanoProt. n° 53/03

MINUTA


Al Signor direttore
I° Dirigente dott. Alberto Fragomeni
della Casa di Reclusione
di Milano - Opera

e, p.c.

Alla Segreteria Regionale
UIL PA - Penitenziari
Monza

e, p.c.

Alla Segreteria Nazionale
UIL PA - Penitenziari
Roma



Oggetto: Autisti direzione "Presenza qualificata".

A questa O.S., a seguito delle lamentele presentate dai colleghi di Polizia Penitenziaria impiegati quali autisti, in merito al diritto all'indennità di cui all'art.9 DPR 254/99, appare opportuno intervenire sulla questione poiché ritiene che il personale in argomento abbia il diritto a percepire l'indennità predetta, quando impiegato come autista di autorità dell'Amministrazione.

In quel caso, infatti, l'autista espleta un compito istituzionale esterno e armato, in quanto svolge anche attività di scorta alle predette autorità.

Nell'attesa di determinazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Milano, 11.10.2003

IL RESPONSABILE LOCALE
UIL PA - Penitenziari
Gabriel MARULLO



U.I.L. *Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione*

Penitenziari

Coordinamento Provinciale Milano

Prot. n° 54/03

Al Signor direttore
1° Dirigente dott. Alberto Fragomeni
della Casa di Reclusione
di Milano - Opera

e, p.c.

Alla Segreteria Regionale
UIL PA - Penitenziari
Monza

e, p.c.

Alla Segreteria Nazionale
UIL PA - Penitenziari
Roma

MINUTA

DIREZIONE CASA DI RECLUSIONE MILANO - OPERA
11 OTT 2003
Protocollo N.

Oggetto: Ufficio Comando, "Presenza qualificata".

Di recente abbiamo ricevuto richiesta di intervento da parte del personale impiegato in servizio presso l'ufficio comando poiché non gli viene riconosciuta l'indennità prevista dall'art.9 del DPR 254/99.

Tenuto conto che le lamentele predette appaiono legittime si ritiene che al personale predetto compete il trattamento economico accessorio in questione in quanto l'attività dell'ufficio comando è assimilabile a quella dell'ufficio matricola.

Anche in quest'ufficio, infatti, è previsto il contatto con il detenuto, elemento essenziale per tale riconoscimento, poiché si procede a svolgere attività di P.G., attività di notifica di atti e/o sanzioni disciplinari, nonché contestazioni disciplinari da parte degli organi preposti e le attività disciplinate dal D lgs 28/08/2000 nr.274.

Premesso quanto sopra, tenuto conto che le attività predette hanno carattere quotidiano, si chiede di rivalutare la questione attribuendo l'indennità di cui all'art.9 del DPR 254/99 al personale in servizio presso l'ufficio comando.

Nell'attesa di determinazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Milano, 11.10.2003

IL RESPONSABILE LOCALE

UIL PA - Penitenziari
Carlo MARELLO





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE DELLA CASA DI RECLUSIONE DI MILANO - "Opera"
Via Camporgnago, 40 - 20141 Milano, Tel: 02576841 - Fax:0257605257
Ufficio Segreteria Direttiva

Prot. n. 1091 /S.A.

Milano, lì 18.10.2003

Alla O.S. U.I.L. Penitenziari
SEDE

OGGETTO: Autisti direzione, Ufficio comando - Presenza qualificata -

In riferimento alle note n.53/03 e n.54/03 del 11.10.2003, si trasmette in allegato Lettera Circolare n.26424/1.1 del 13.09.1999 alla quale lo Scrivente, quale Funzionario delegato e contabilmente responsabile della corresponsione, si attiene.

IL DIRETTORE
1° Dirigente Alberto Fragoneri



Penitenziari



Prot. n. **188**

li **20.02.2002**

All.

Pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Oggetto: Indennità per servizi esterni.

Art. 9, commi 1 e 2, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, e art. 11, 1° comma, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

Più volte questo Coordinamento ha segnalato la difforme e spesso illegittima applicazione sul territorio delle disposizioni normative richiamate in oggetto e relative all'attribuzione dell'indennità per servizi esterni al personale del Corpo di polizia penitenziaria chiedendo l'intervento risolutivo dell'Ufficio Centrale del Personale di codesto Dipartimento.

Ciononostante, a distanza di ormai quasi sette anni dall'emanazione del D.P.R. 395/95 che ha recepito il primo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, non si è ancora addivenuti ad un'interpretazione univoca delle norme che hanno prima istituito e poi ulteriormente disciplinato in maniera estensiva i casi di attribuzione dell'emolumento contrattuale di cui trattasi, tanto che ancora oggi è possibile rilevare, ad esempio, in situazioni non solo analoghe, ma del tutto identiche, comportamenti dissimili di ciascuna Autorità dirigente.

Peraltro, a ciò molto spesso si unisce l'annoso immobilismo dei Provveditori regionali, i quali dovrebbero fungere da anello di raccordo fra i vari PP.RR.AA.PP. e l'Amministrazione centrale garantendo la genuina ed univoca interpretazione delle norme nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza e che invece si esimono non solo dal decidere, ma neanche dall'interpretare, timorosi, quasi, degli esiti che le interpretazioni stesse potrebbero produrre e rispetto ai quali, invece, si riscontra il tentativo di declinare ogni e qualsiasi responsabilità.

È il caso, si cita a scopo puramente esemplificativo e non certamente in maniera esaustiva, della Calabria, ove presso gli Istituti penitenziari di Rossano e Vibo Valentia – pressoché identici dal punto di vista strutturale ed architettonico e con uguale ubicazione degli uffici – l'indennità per servizi esterna viene corrisposta sulla base di presupposti a volte assolutamente diversi, tanto che presso il primo (come in molti altri Istituti penitenziari della Regione) viene concessa e nel secondo negata agli appartenenti al Corpo impiegati presso gli Uffici Servizi e gli Uffici Comando, ed a nulla sembrano essere servite le numerose segnalazioni e richieste di intervento al Provveditore regionale operate a più riprese dalla competente Struttura territoriale di questo Coordinamento.

Inoltre, difformità interpretative delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità per servizi esterni si registrano pure presso i Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, e soprattutto – ma non solo – negli uffici di coordinamento (es. Segreterie Tecniche), sia in relazione al tempo minimo d'impiego richiesto per ciascun turno nei servizi in cui l'indennità per servizi esterni compete, sia in riferimento alla loro stessa individuazione.

Per quanto rappresentato, si richiede l'urgente ed indispensabile convocazione di una riunione onde procedere ad un confronto sulla materia con l'auspicio che possa essere propedeutico all'emanazione di ulteriori direttive da parte di codesto Dipartimento che determinino la legittima corresponsione dell'indennità per servizi esterni al personale del Corpo di polizia penitenziaria sulla base di criteri uniformi.

In attesa di cortese, urgentissimo riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale
Massimo Tassi



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio Centrale del Personale

Divisione V – Sezione I

Prot.n. 86005/4-13

Roma, 26.02.2002

Allegati uno

UIL PA Penitenziari

Al Provveditorato Regionale della
Amministrazione Penitenziaria di
88100 CATANZARO

e, p.c.

All' O.S. U.I.L.- Penitenziari
Via M. Fulvio Nobiliore, 19
00175 ROMA

Al Servizio per le Relazioni Sindacali
S E D E

Oggetto: Indennità per servizi esterni - D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

L'Organizzazione Sindacale U.I.L. P.A., con la nota n. 180 del 20 febbraio 2002 (allegata in copia), sollecita interventi risolutivi circa quanto rappresentato dal Coordinamento regionale Calabria con la nota n.96/01 del 9 giugno 2001, con la quale lamentava una diversa applicazione delle disposizioni che disciplinano l'attribuzione dell'indennità per servizi esterni al personale in servizio presso gli uffici "comando e servizi" degli istituti penitenziari della regione Calabria. La UIL, a sostegno della richiesta, afferma che l'indennità per servizi esterni, per l'espletamento di medesimi servizi o attività, viene attribuita presso l'Istituto di Rossano e non corrisposta presso quello di Vibo Valentia.

Al riguardo, nel confermare quanto già comunicato con la ministeriale del 14 giugno 2001, di risposta ai chiarimenti richiesti dal Coordinamento UIL Calabria in data 9 giugno 2001, si forniscono, di seguito, le opportune precisazioni per gli eventuali adempimenti che codesto Provveditorato vorrà adottare in ambito circoscrizionale.



Ministero della Giustizia

L'indennità per servizi esterni è prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 9, commi 1 e 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ed 11, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, decreti del Presidente della Repubblica che hanno recepito gli Accordi Sindacali, rispettivamente, del 20 luglio 1995 e del 17 febbraio 1999.

La predetta normativa prevede il pagamento di un compenso giornaliero, rideterminato in lire 8.100, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato nei servizi di "vigilanza esterna agli istituti di pena" (cfr. art. 9, comma 1, D.P.R. 395/95), "presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti ed internati" (cfr. art. 9, comma 2, D.P.R. 395/95) ed a quello che "eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi" (cfr. art. 11 - D.P.R. 254/99).

Con la lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999, l'Ufficio ha ricondotto tale normativa ai servizi espletati dal Corpo di polizia penitenziaria ed ha elencato, al § 3 punto 3.3, ricorrendone le inderogabili condizioni previste dalla norma, quelli destinatari dell'indennità per servizi esterni.

Per quanto attiene alle previsioni dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, riconducibili ai servizi svolti all'interno della cinta muraria, com'è il caso prospettato dall'Organizzazione Sindacale UIL, si comunica che la predetta lettera circolare, indica tra i destinatari dell'indennità per servizi esterni il personale impiegato:

- in qualità di comandante di reparto degli istituti penitenziari (e a chi ne assuma le funzioni);
- in qualità di responsabile della sorveglianza generale;
- di servizio nelle sezioni e reparti detentivi, anche se con compiti di capo posto, ivi compresi i cortili di passeggio, le infermerie, i reparti di degenza dei Centri Diagnostico-Terapeutici, gli atri, le "rotonde", i "filtri" attraverso i quali si accede alle sezioni o ai cortili di passeggio;
- **presso gli uffici, i locali e gli ambienti, ubicati all'interno dei padiglioni, delle sezioni o dei reparti detentivi ;**
- presso la cucina detenuti;
- presso l'ufficio matricola;
- presso il "casellario" ed il magazzino detenuti;



Ministero della Giustizia

- di sorveglianza ai detenuti lavoranti ed a quelli partecipanti a corsi d'istruzione;
- di sorveglianza alle sale colloqui (familiari, avvocati, magistrati ecc.) e/o addetto all'accompagnamento dei detenuti e degli internati.

Infatti, nei servizi sopra indicati, il personale è impiegato presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti ed internati, inderogabile condizione prevista dalla norma per l'attribuzione dell'indennità.

Inoltre, per quanto attiene all'attribuzione dell'indennità per servizi esterni, per i servizi e/o le attività svolte dal personale impiegato nell'ambito dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, si confermano le disposizioni contenute nella lettera circolare n. 67473/3.1 del 16 maggio 2001.

Infine, relativamente alla "durata del turno" per l'attribuzione dell'indennità indicata in oggetto, si comunica che la remunerazione dell'indennità per servizi esterni, prevista per il personale impiegato in particolari servizi o che eserciti specifiche attività, si effettua, come espressamente indicato dalla norma, attraverso la corresponsione di un **"compenso giornaliero"** (e non anche orario).

Quindi, atteso che la norma prevede la corresponsione dell'indennità per servizi esterni in misura giornaliera, è evidente che il beneficio in questione compete esclusivamente al personale che per l'intera durata del turno giornaliero è impiegato nei servizi o nelle attività previste dalla norma per l'attribuzione del compenso.

Da ciò discende che l'indennità per servizi esterni non può essere attribuita al personale impiegato solo per una parte, più o meno preponderante, del turno di servizio giornaliero nei servizi o nelle attività che danno titolo alla corresponsione del beneficio. A tal riguardo, appare opportuno chiarire che la durata del turno di servizio giornaliero, ai fini dell'attribuzione dell'indennità per servizi esterni, è quella indicata nel "foglio di servizio" di cui all'art. 30 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82.

Si resta in attesa di conoscere gli eventuali provvedimenti che codesto Provveditorato riterrà di adottare dopo aver esperito gli accertamenti del caso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO